



news e informative

DECORRENZA NUOVI OBBLIGHI NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO

Dal **16 marzo** l'articolo 2477 del c.c., con la sua nuova formulazione, rivoluziona le logiche in merito alla necessità di prevedere l'organo di controllo nelle società. Sono infatti entrate in vigore le nuove previsioni contenute nell'articolo 379 D.Lgs 14/2019, le quali hanno modificato l'articolo 2477 del c.c.. Viene modificato il presupposto alla base dell'obbligo di nomina del sindaco o del revisore, andando ad individuare dei parametri del tutto autonomi da quelli riguardanti la scelta della forma di bilancio. Si tratta infatti di verificare il **limite di 2 milioni di euro per attivo o ricavi**, o il **numero medio di 10 dipendenti**, risultando sufficienti il **superamento anche solo di uno dei parametri citati, per due periodi consecutivi**. L'art. 379, comma 3, D.Lgs 14/2019, prevede una disciplina transitoria, disponendo quanto segue: *“Le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo, quando ricorrono i requisiti di cui al comma 1, devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma entro nove mesi dalla predetta data. Fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni di cui al comma 1. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2477 del codice civile, commi secondo e terzo, come sostituiti dal comma 1, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo.”*

Per valutare le nuove previsioni, risulta necessario osservare i bilanci 2017 e 2018 tenendo in considerazione il rinvio di 9 mesi, portando la scadenza dei suddetti adempimenti al **16 dicembre 2019**. Su tale punto risulta necessaria un'osservazione in merito alla nomina del sindaco o del revisore, in quanto la formulazione normativa sembra far riferimento al rinvio a dicembre solo in merito all'adeguamento dello statuto e dell'atto costitutivo e non alla nomina del sindaco o del revisore. Se così fosse, occorrerebbe sin da subito preoccuparsi della nomina dell'organo di controllo. In particolare, se lo statuto richiama i limiti di cui all'art. 2435 bis del c.c., tale previsione mantiene validità, sino a quando sarà adeguato lo statuto (scadenza del 16.12.2019). Pertanto, sino al 16.12.2019, l'assemblea può procrastinare la nomina dell'organo di controllo. Se invece lo statuto prevede un rimando generico all'articolo 2477 del c.c., in fase di approvazione del bilancio 2018, al superamento dei limiti citati, vi sarebbe già la condizione di nomina dell'organo di controllo/revisore, la quale dovrà avvenire entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio, a cura dell'assemblea. La relazione accompagnatoria al D.Lgs 14/2019, con riferimento all'articolo 379, pare rendere applicabile il differimento di **9 mesi** anche all'obbligo di nomina dell'organo di controllo.

Aderente a:



Via F. Lippi, 30 - 25134 Brescia
Tel. 030 23076 - Fax 030 2304108
info@apindustria.bs.it - www.apindustria.bs.it
C.F. 80017870173 - P.IVA 01548020179



IF-25134 BRESCIA
Nr. 22156-01



Vale la pena però considerare che, se la società è già a conoscenza del superamento dei limiti citati, conviene sin da subito nominare il revisore, il quale avrebbe già la possibilità di iniziare la propria attività di controllo nel corso del 2019, piuttosto che dover effettuare una valutazione/controllo a posteriori.

Brescia, 28 marzo 2019

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it